

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO – sede di Roma R.G. n. 13098/2021.

2.1. Nome del ricorrente: Giulia Maria Paternò

2.2. Indicazione dell'amministrazione intimata: Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Cisia, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, Università degli Studi Messina

3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo:

1) del D.M. 25 giugno 2021, n. 730 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 21/22 e dei relativi allegati;

1 bis) del medesimo D.M. n. 730/21 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;

1 ter) del medesimo D.M. n. 730/21 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica” nonché del Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 730/21 e il Decreto del MINISTERO 12

dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 730/21 e il Decreto del MINISTERO 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;

5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2021/22 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 28 settembre 2021, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 730/21, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 21 e 28 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva ivi compreso quanto dedotto sul quesito già annullato n. 56 e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;

11) del D.M. 730/21, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

14) del D.M. n. 1071/21 inerente la definizione dei posti disponibili in Medicina nella parte in cui limita a soli 14.332 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto ministeriale D.M. 1 settembre 2021, n. 1067 inerenti la definizione dei posti disponibili in Medicina, Odontoiatria nella parte in cui limita a soli 1.231 il numero dei posti banditi per Odontoiatria;

15) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili

alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto” e nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”;

16) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

17) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

3.2. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti:

Nota Ministeriale N. 15381 del 9 giugno 2022- Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3357 del 5 Maggio 2022 – accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990

3.3. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo:

I. ERRATA SOMMINISTRAZIONE DEI QUESITI NN. 21, 26 E 28. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 730/21. ECCESSO DI POTERE PER

ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo *ex art. 33, 34 Cost.* al diritto allo studio, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

1.21. Il quesito n. 21 ha un testo formalmente corretto, ma con temi completamente fuori dal programma ministeriale.

1.26. Il quesito n. 26 non presenta una soluzione univoca perché, *“le risposte A e B parlano genericamente di “cellula aploide” ma, come si può apprendere da qualunque testo di riferimento per la scuola secondaria di secondo grado e da tutti i testi in uso presso le Università, una cellula nel corso del processo meiotico può definirsi aploide già al termine della meiosi I”*.

1.28. Il quesito n. 28 non presenta una soluzione univoca perché il concetto di fermentazione *“si può riferire sia al processo di riduzione del piruvato in acido lattico ma può anche riferirsi all’intero processo di respirazione anaerobia*.

2. Ancor più drasticamente, quanto all’attendibilità scientifica della prova somministrata ai candidati, giova evidenziare che **il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che deve provvedersi a tale attività**.

3. Nella specie, infatti, al fine di considerare decisiva la necessità di accedere alla documentazione, non deve solo discutersi della contestazione astratta del quesito ma del “come” la Commissione abbia agito e del come abbia ragionato a suo tempo per dar vita al quesito.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

II.1. Il numero dei posti bandito è figlio di un’istruttoria illegittima. In particolare appare evidente la **perpetrata e costante sottoutilizzazione dell’offerta formativa universitaria** con il fine, neanche celato, di limitare il numero degli accessi sulla base di logiche totalmente differenti da quelle costituzionalmente e legislativamente imposte (Sez. VI, n. 5429/2020).

II.2. Che l’istruttoria sia, da sempre, totalmente illogica e priva di supporto, oltre a sostenerlo questa difesa, ed oggi il Consiglio di Stato, l’aveva a suo tempo rilevato, dopo ampia e diffusa istruttoria, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM), evidenziando come *“...le modalità di determinazione del numero di posti universitari disponibili avviene sulla base di considerazioni che non risultano volte esclusivamente a garantire una formazione universitaria*

adequata - ma che si fondano su valutazioni attinenti al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo per il Servizio Sanitario Nazionale - le modalità di determinazione di tali posti possono restringere ingiustificatamente l'accesso alla professione, in quanto limitano l'accesso al relativo corso di laurea” (così la segnalazione 21 febbraio 2009 e del febbraio 2011).

II.3. Dal D.M., peraltro, è impossibile comprendere le ragioni che hanno determinato il numero dei posti bandito e, come accennato, per scelta ministeriale, nonostante le condanne (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 1082/2018 del 20/02/2018 su ricorso n. 4714/2017 R.G.), si decide di non ostendere il “*verbale del tavolo di programmazione*”, ove sono spiegate le ragioni di tale scelta.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. La didattica a distanza come ulteriore prova della sottoutilizzazione delle risorse di Ateneo.

In disparte quanto dedotto con il precedente motivo e, dunque, che gli Atenei hanno risorse e mezzi ben più importanti di quanto bandito (e comunque le motivazioni poste alla base degli atti di programmazione dimostrano un chiaro non 22 rispetto dei parametri di legge), anche l'emergenza COVID ha messo a nudo l'errata istruttoria sul numero dei posti denunciata da questa difesa dal 2009 (e dunque da oltre un decennio).

2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base:

a) dei seguenti parametri:

- 1) posti nelle aule;*
- 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;*
- 3) personale docente;*
- 4) personale tecnico;*
- 5) servizi di assistenza e tutorato;*

b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;

c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza”.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 DELL'ART. 6

TER DEL D.LGS. N.502/92 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Oltre ad essere errata la stima degli Atenei, lo è parimenti quella del fabbisogno ministeriale. Non si vuole affatto enfatizzare l'attuale emergenza legata al COVID-19 ma, quanto oggi è messo a nudo, era stato denunciato da questa difesa in tanti anni di contenzioso. Il numero dei posti variamente bandito di anno in anno è stato sempre sottostimato in ragione del contestuale taglio del SSN. Non servono medici perché così sostenendo è possibile tagliare le risorse e non finanziare borse di specializzazione.

IV.1. Il numero dei posti banditi rispetto al fabbisogno.

La stima del fabbisogno secondo le indicazioni dell'Accordo Stato Regioni dovrebbe comunque consentire di bandire almeno **14.332** posti, ovvero un numero analogo all'offerta formativa degli Atenei. Se anche 1 ed 1 solo degli immatricolati non si laureerà il minimo fabbisogno non sarà garantito.

IV.2. La sentenza del CDS sul fabbisogno comunitario (n. 4396/2013).

La stima nazionale è inoltre inadeguata non secondo questa difesa ma in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato. **Le stime del fabbisogno, infatti, sono state rese con riguardo SOLO all'ambito nazionale senza riferimento al mercato europeo.**

IV.3. La presenza degli Ordini professionali al tavolo tecnico e la questione di legittimità costituzionale

Come accennato il percorso che abbiamo descritto oltre al ruolo degli Atenei sulla disponibilità massima dei posti per i corsi che intende attivare, vede il coinvolgimento del **Ministero della Salute che riceve le stime delle Regioni e degli Ordini Professionali sulle disponibilità rispetto al fabbisogno del sistema sociale e produttivo.**

IV.4. Il Ministero, peraltro, confessa la vera ragione della riduzione dei posti banditi

riferendosi al fatto *“che risultano circa 22.622 iscritti al bando nazionale per le borse di formazione medica post lauream e che, negli anni precedenti, il numero dei posti disponibili programmati per il primo anno di corso di laurea in medicina e chirurgia è stato superiore al fabbisogno professionale, determinandosi un eccesso di laureati in medicina e chirurgia ... che ben può compensare un eventuale futuro divario tra l'offerta formativa e il fabbisogno professionale di uno specifico anno accademico”*. L'assunto è già oggi smentito *per tabulas*.

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI.

Il D.M. prevede, con le norme in epigrafe, che, in ipotesi di chiusura anticipata della graduatoria, i posti disponibili a seguito di rinunce sopravvenute, trasferimenti anche successivi etc, non verranno riassegnati agli idonei in graduatoria. Tale scelta è illegittima in conformità alla giurisprudenza anche di codesto On.le Tribunale (da ultimo n. 11312/17; in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2017, n. 1591).

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N.264, DEL D.M. 730/21. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

VI.1. Il test è illegittimamente strutturato con riguardo alle 38 domande di biologia, chimica, fisica e matematica. Il Ministero, pur avendo la consapevolezza che vi è un vincolo di legge circa il fatto *“che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di quello delle prove disciplinari”* (cfr. tavolo tecnico del 2015), lo ha calpestato. Pur ammettendo che le domande di logica rientrino nella cultura generale, le 38 domande specialistiche, o disciplinari come le chiama il tavolo, saranno comunque di più di quanto ha voluto il legislatore.

VII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEL D.M. 730/21 E DELL'ALLEGATO A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO.

1. La violazione dell'anonimato durante la prova: il codice alfanumerico mostrato alla Commissione al momento della consegna.

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico (pur chiesto dall'Alto Commissario anticorruzione al MINISTERO sin dal 2007) su cui si è pronunciata la Sezione consultiva dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233). Il foglio risposte e quello anagrafica contengono un codice alfanumerico identificativo del candidato che, a differenza del “caso Plenaria”, viene però apposto in una fase non immediata ma successiva. Per di più a differenza degli anni passati tale foglio è stato consegnato dai candidati privo di qualsiasi busta, ed in un contenitore NON CHIUSO come invece avviene con le schede anagrafiche.

3.4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso per motivi aggiunti

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 570/21 E DEI PRINCIPI DI VERBALIZZAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

1. Dai documenti e dai verbali trasmessi si evince che l'attività di elaborazione dei quesiti è rimasta totalmente oscura non essendo possibile comprendere né quando, né dove, né da chi i singoli quesiti siano stati elaborati e poi validati. Gli unici documenti trasmessi, difatti, sono esclusivamente il verbale di apertura dei lavori e quello di consegna delle prove e ciò in spregio ad ogni principio inerente l'onere di verbalizzazione degli organi collegiali e, soprattutto, la disciplina specifica imposta alla Commissione stessa. È proprio il Decreto di nomina della Commissione (art. 5 comma 3), difatti, a prevedere che "al termine di ogni riunione è redatto il verbale della seduta circa le operazioni materiali compiute".

2. La corretta attività di verbalizzazione, peraltro, riesce a far cogliere l'esatto spirito del lavoro della Commissione circa l'elaborazione dei quesiti che, come già visto, deve essere rivolta nell'individuare le ragioni del perché quel dato quesito è ritenuto utile alla selezione.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 28 GIUGNO 2017, N. 293. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

Nonostante lo stesso Ministero, con prassi consolidata (fra gli altri si veda DM n. 293/17 di nomina di analoga commissione che si deposita), ha da sempre ritenuto "che la validazione costituisce buona pratica raccomandata a livello internazionale al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti" e, come visto, tali concetti sono stati da ultimo ripresi dall'Accademia della Crusca a commento del concorso a quiz per l'accesso ai ruoli di insegnamento scolastico, i verbali affermano candidamente che non si è provveduto in tal senso. Gli errori (pari al 10% - 6 su 60), d'altra parte, confermano che ciò non sia avvenuto. La validazione, peraltro, all'evidenza, avrebbe dovuto essere approntata da Commissario della materia diverso da quello che ha proposto e validato il quesito. È in primis per tale ragione, dunque, che si assiste agli errori oggi in commento. Questa difesa, tuttavia, con ragionamento più ampio e seguendo le indicazioni dell'Accademia della Crusca che, a sua volta, ha fatto proprie le indicazioni dei periti di parte di questa difesa che, nel lontano 2012 aveva per la prima volta sollevato il tema, vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé e di come la Commissione l'abbia costruito. Per validare servono dati empirici che, nella specie, mancano.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DM 570/21.

L'art. 2 del DM 570/21 prevede “1. E' condizione ostativa all'incarico di componente della commissione aver riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale, nonché essere stati sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con sanzione superiore al rimprovero verbale negli ultimi cinque anni precedenti all'anno 2021 e non impugnato avanti gli organi giurisdizionali e/o procedimento disciplinare conclusosi con 13 sanzione superiore al rimprovero verbale o pendente alla data di inizio dei lavori della rispettiva sottocommissione di appartenenza. 2. I componenti della commissione, inoltre: a) non possono ricoprire cariche di qualsiasi tipo, anche gratuite, presso case editrici e/o società di formazione e/o società operanti nel settore dell'editoria e/o della formazione aventi ad oggetto la preparazione di quesiti per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria e/o la pubblicazione di manuali ed eserciziari per la preparazione ai medesimi corsi né averle ricoperte, anche a titolo gratuito, a decorrere dal 1 gennaio 2020 o avere congiunti, parenti o affini entro il quarto grado nelle medesime posizioni; b) non devono svolgere attività o incarichi di qualsiasi tipo, anche gratuiti, presso case editrici, editori e/o società o associazioni o fondazioni di qualsiasi natura, operanti nel settore dell'editoria e/o della formazione aventi ad oggetto la preparazione di quesiti per i corsi di laurea e laurea magistrale in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria e/o la pubblicazione di manuali ed eserciziari nel medesimo ambito né averle svolte, anche a titolo gratuito, a decorrere dal 11 gennaio 2020 o avere congiunti, parenti o affini entro il quarto grado nelle medesime posizioni; c) non devono svolgere attività o assumere incarichi di qualsiasi tipo, anche gratuiti, presso atenei statali e non statali che effettuino corsi di preparazione per i corsi di laurea di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria; d) non devono essere congiunti, parenti o affini entro il quarto grado con un candidato che partecipi alle prove di ammissione per i corsi di laurea di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per gli anni accademici oggetto del presente decreto, in riferimento all'anno di svolgimento dell'incarico di esperto; e) non possono aver accettato e/o espletato incarichi, anche gratuiti, nella qualità di consulente di parte, perito, esperto, verificatore, consigliere, tecnico che abbia rilasciato un parere di qualsiasi natura, circa i contenuti e le modalità delle prove di ammissione per i corsi di laurea di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in favore di ricorrenti che abbiano impugnato la mancata ammissione

ai suddetti corsi di laurea negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021. 3. Ciascun componente, all'atto dell'assunzione dell'incarico, dichiara, sotto la propria responsabilità personale, l'assenza di condizioni personali ostative all'incarico, incompatibilità e conflitto di interesse sopra menzionate e sottoscrive quanto dichiarato prima dell'inizio dei lavori della commissione, assumendo l'obbligo di comunicare tempestivamente la sussistenza di condizioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi, eventualmente sopraggiunte". Il Ministero, nonostante richiesto con pec del 9 giugno 2022, successiva alla trasmissione degli atti in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, non ha trasmesso le dichiarazioni di inesistenza incompatibilità. Tali dichiarazioni, peraltro, dovevano essere rese al momento dell'insediamento e, dunque, in data 18 maggio 2021 ma i termini per la presentazione delle domande da parte dei candidati sarebbero scadute in data 22 luglio 2021 ragion per cui costoro potrebbero aver dichiarato di "non essere congiunti, parenti o affini entro il quarto grado con un candidato che partecipi alle prove di ammissione per i corsi di laurea di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per gli anni accademici oggetto del presente decreto, in riferimento all'anno di svolgimento dell'incarico di esperto", salvo poi integrare tale dichiarazione alla scadenza di presentazione della domanda di eventuali congiunti ove "quanto dichiarato prima dell'inizio dei lavori della commissione, assumendo l'obbligo di 15 comunicare tempestivamente la sussistenza di condizioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi, eventualmente sopraggiunte". Di ciò, tuttavia, non v'è traccia.

IV. SULLE DOMANDE OGGETTO DI VERIFICAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.

Sono stati resi noti gli esiti della verifica e l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato, per quanto qui interessa, l'erroneità, dei quesiti n. 10 e 21 (qui contestato) (doc. 8). Secondo i verificatori "il testo della domanda 21 e, maggiormente, della correlata risposta E) sono ambigui e tali da poter indurre in errore il candidato". "In un test che prevede che le risposte siano fornite con un brevissimo tempo medio per domanda, sarebbe auspicabile evitare, specialmente nelle domande che richiedono processi logici, qualsiasi elemento di ambiguità nel testo sia della domanda, sia delle singole risposte, sia delle combinazioni di risposte". "Tra le opzioni disponibili, l'unica vera è la A1. Le risposte che il candidato poteva scegliere sono tutte false dal momento che anche quelle che contengono l'opzione A1, di per sé vera, la includono necessariamente insieme ad un'altra opzione falsa (usando la congiunzione "e"), rendendo di fatto anche le risposte A) e D) false. Le risposte B) e C) sono chiaramente false. L'unica risposta

che poteva essere logicamente selezionata è la E), ma essa risulta confondente dal momento che il suo testo è costituito dalla sola parola "nessuna" inducendo erroneamente il candidato a pensare che l'estensore della domanda consideri falsa anche l'opzione A1. La risposta E) avrebbe dovuto essere scritta "nessuna delle precedenti" per risultare vera sul piano logico e quindi selezionabile dal candidato preparato". Nel caso del quesito 21 la mancanza di chiarezza nella risposta "nessuna" senza l'indicazione "nessuna delle precedenti" induce, come ha indotto, in errore 16 il candidato, che così facendo si trova nel dubbio di escludere l'unica risposta "A1" che è parimenti vera, ma che così facendo si va ad escludere. Gli scorrimenti ad oggi sono ancora in corso, non essendo chiusa la graduatoria, dunque, verosimilmente, parte ricorrente accrescerà ancora di più la sua possibilità di immatricolarsi presso le sedi ambite.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2023/24 pubblicata sul sito www.university.it, in data 5 settembre 2023.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 13098/2021) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione Terza bis del "T.A.R.";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con decreto n. 07480/2023;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo in allegato.